

**CONVENZIONE CVS PA
ASSEMBLEA PA 26/10/2016**

CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO DA PARTE DEI COMUNI SOCI DI ACQUEVENETE S.P.A.

PREMESSO CHE

- i Comuni intervenuti al presente atto (in seguito anche le "Parti"), tutti ricadenti negli ambiti territoriali ottimali "Bacchiglione" e "Polesine" così come individuati dalla L.R. Veneto n. 17/2012 e facenti parte dei rispettivi Consigli di Bacino, hanno convenuto di gestire il Servizio Idrico Integrato (in seguito anche "S.I.I.") così come definito dall'art. 141 c. 2 del D. Lgs. n. 152/2006 (insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue) in forma associata e coordinata a mezzo di una società a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 149 bis del citato D. Lgs. n. 152/2006, individuata nella società acquevenete S.p.a. (in seguito anche la "Società"), il cui Statuto è allegato alla presente Convenzione come parte integrante della stessa (in seguito anche "Statuto");
- la Società subentra nei rapporti precedentemente facenti capo a Centro Veneto Servizi S.p.A. e Polesine Acque S.p.A. a seguito dell'operazione di fusione deliberata dalle predette società con atto del _____
- i Consigli di Bacino a cui appartengono le Parti hanno affidato in via diretta la gestione del S.I.I. negli ambiti territoriali ottimali "Bacchiglione" e "Polesine";
- l'affidamento diretto alla Società del Servizio Idrico Integrato e di altri servizi pubblici locali negli ambiti territoriali in cui ricadono gli Enti locali soci presuppone che quest'ultimi esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- ai sensi dell'art. 12 dello Statuto il controllo analogo sulla Società da parte degli Enti locali soci viene esercitato: a) a livello istituzionale attraverso le prerogative spettanti ai soci nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, attraverso la rappresentanza congiunta ed effettiva, e quindi la partecipazione mediata, di tutti gli Enti locali soci negli organi direttivi e di controllo della Società e attraverso il diritto di accesso agli atti societari in base alle leggi vigenti e secondo le modalità previste dallo Statuto o con apposito regolamento; b) direttamente sul proprio territorio da parte di ciascun Ente locale socio, il quale vigila, in coordinamento e congiuntamente all'Autorità Territoriale d'Ambito competente in base alla normativa di settore, sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto di servizio; c) congiuntamente attraverso l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale costituita dagli tutti gli Enti locali soci;
- con la presente Convenzione i Comuni soci della Società intendono disciplinare le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sulla stessa, istituendo e disciplinando il funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale prevista dall'articolo 12 dello Statuto.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. Le Parti costituiscono tra loro l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale quale sede e strumento per l'esercizio del controllo analogo sulla Società in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento diretto *in house* di servizi pubblici locali.
2. La presente Convenzione ha altresì lo scopo di conformare a principi unitari ed a criteri di omogeneità l'organizzazione e la gestione dei succitati servizi pubblici locali gestiti attualmente e in futuro dalla Società.
3. La presente Convenzione non incide e non pregiudica le funzioni e le competenze inderogabili che le disposizioni di legge statale o regionale vigenti conferiscono alle competenti Autorità d'Ambito eventualmente preposte dalle singole discipline di settore allo svolgimento delle

funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali affidati alla Società, nonché alla predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la Società dovrà realizzare.

Art. 2 – Espletamento dei servizi oggetto di affidamento diretto alla Società

1. L'erogazione dei servizi pubblici locali gestiti dalla Società a seguito di affidamento diretto c.d. *in house* da parte delle Autorità preposte in base alle singole normative di settore viene disciplinata mediante apposita convenzione stipulata dalla Società con le predette Autorità.

Art. 3 – Sede e durata

1. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale istituita con la presente Convenzione ha sede presso la sede amministrativa della Società, ove si terranno le relative riunioni e adunanze.
2. Le Parti convengono di fissare la durata della presente Convenzione in maniera coincidente con la durata della Società e cioè fino al trentuno (31) dicembre (12) duemilaquarantatre (2043).
3. Rimane comunque in facoltà delle Parti deliberare lo scioglimento anticipato della Convenzione nel momento in cui la Società, per qualunque motivo, non risultasse più gestire nessun servizio pubblico locale nel territorio degli Enti locali soci con la formula contrattuale dell'affidamento *in house providing*.

Art. 4 – Composizione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale

1. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale è costituita dai legali rappresentanti o loro delegati di ciascun Comune socio della Società, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota percentuale di popolazione residente nel proprio territorio rispetto al totale della popolazione complessivamente residente nel territorio di tutti gli Enti locali soci, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

Art. 5 – Competenze dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale

1. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale svolge funzioni di vigilanza, verifica e indirizzo nei confronti della Società, in conformità alle previsioni contenute nello Statuto, al fine di consentire agli Enti locali soci congiuntamente tra loro l'esercizio di un controllo sull'attività della Società e sull'operato del Consiglio di Amministrazione – preventivo, concomitante e successivo – analogo a quello esercitato sui propri servizi gestiti in modo diretto.
2. A tal fine l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale è costantemente informata sull'andamento generale dell'amministrazione della Società ed esercita i poteri di controllo previsti dallo Statuto sui più importanti atti di gestione strategica dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento *in house*.
3. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ha le facoltà ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12 dello Statuto della Società.

Art. 6 – Assemblee speciali

1. Qualora il territorio in cui la Società gestisce i servizi pubblici locali oggetto di affidamento diretto da parte dei Comuni soci comprenda, come nel caso del S.I.I., più Ambiti Territoriali Ottimali individuati dalle normative di settore, ciascun Ente locale ha diritto di partecipare nell'Assemblea speciale costituita dagli Enti locali appartenenti al medesimo Ambito Territoriale Ottimale per assumere le deliberazioni su questioni concernenti: (i) la destinazione del FoNI ai nuovi investimenti prioritari nel territorio o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale; (ii) la carta dei servizi; (iii) tutte le materie che riguardino in via esclusiva uno solo di tali ambiti.
2. Per il primo mandato dalla data della fusione tra Centro Veneto Servizi e Polesine Acque gli Enti locali sottoscrittori della presente convenzione ai fini della nomina del consiglio di amministrazione si impegnano a presentare un'unica lista e le Assemblee speciali approvano preventivamente i relativi candidati come segue: (i) i Comuni ricompresi nell'ATO Bacchiglione esprimono la nomina di tre componenti del consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente; (ii) i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO Polesine esprimono la nomina di due

componenti, tra cui il vice presidente.

3. Le disposizioni dettate dalla presente Convenzione in materia di **Assemblea di Coordinamento Intercomunale** si applicano anche alle Assemblee speciali degli Enti locali facenti parte del medesimo Ambito Territoriale Ottimale. Ogni Ente locale ha responsabilità e diritto di voto pari alla quota percentuale di popolazione residente nel proprio territorio rispetto al totale della popolazione complessivamente residente nel territorio di tutti gli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale interessato. Le determinazioni assunte dalle Assemblee speciali vengono poi formalmente recepite dal Presidente dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale.

Art. 7 – Funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale

1. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale si riunisce presso la propria sede ed è convocata in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il presidente del consiglio di amministrazione della Società rimetta all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale la valutazione delle materie di sua competenza e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, oppure per iniziativa di almeno 10 Comuni aderenti alla presente Convenzione che rappresentino nel loro insieme almeno il 20% della popolazione complessivamente residente nel territorio degli Enti locali soci della Società.
2. In ogni caso l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale si deve riunire:
 - a) prima di ogni seduta dell'assemblea dei soci della Società se sono posti all'ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale;
 - b) qualora ravvisi difformità rispetto ai pareri e/o alle direttive generali preventivamente espressi e deliberati dall'assemblea dei soci della Società.
3. Il Presidente dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale viene eletto dall'Assemblea medesima tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 7 e resta in carica per l'intero mandato amministrativo e comunque fino all'elezione del nuovo Presidente dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale.
4. La convocazione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale è effettuata dal suo Presidente a mezzo posta elettronica certificata o fax inviata a tutti gli Enti locali che ne facciano parte almeno otto giorni prima dell'adunanza con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Nel caso in cui debbano trattarsi con urgenza questioni indifferibili, il periodo di preavviso tra la convocazione e l'adunanza può essere ridotto sino ad un minimo di 24 ore, fermo restando che all'inizio della seduta l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale dovrà ratificare, con la maggioranza di cui al successivo comma 7, la sussistenza delle condizioni per la convocazione d'urgenza. Almeno 24 ore prima dell'adunanza, salvo il caso di convocazione d'urgenza di cui al periodo precedente, sono depositati presso la sede dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Le riunioni dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dalla stessa con la maggioranza di cui al successivo comma 7. All'inizio di ogni seduta viene individuato tra i partecipanti un soggetto che assume la veste di Segretario. Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del Segretario che viene firmato dal Presidente e dal Segretario stesso ed inviato ai Comuni soci.
6. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti Comuni che rappresentino almeno il 66,7% della popolazione complessivamente residente nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione quale risultante dall'ultimo censimento ISTAT e, in seconda convocazione, e nelle ulteriori successive da tenersi comunque a distanza di almeno due giorni tra loro, con la partecipazione di tanti Comuni che rappresentino almeno il 55% della popolazione complessivamente residente nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione, quale risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
7. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale delibera, sia in prima che in seconda

convocazione, con il voto favorevole di tanti Comuni che rappresentino almeno il 66,7% della popolazione complessivamente residente nel territorio dei Comuni presenti alla votazione.

8. Ogni soggetto legittimamente intervenuto ha diritto di chiedere la verbalizzazione del proprio intervento, nonché di motivare la propria espressione di voto, chiedendo che la stessa venga inserita nel testo della deliberazione a cura del Segretario. Il Presidente dichiara il risultato della votazione, dopo aver indicato il numero dei presenti, la maggioranza richiesta per l'assunzione della delibera in votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari, nonché quello degli astenuti. Tali indicazioni dovranno essere sempre riportate nel verbale della seduta redatto dal Segretario.
9. I quorum costitutivi e deliberativi di cui ai precedenti commi valgono anche per le Assemblee speciali di cui all'art. 6 della presente Convenzione, avuto riguardo, nel relativo conteggio, alla sola popolazione complessivamente residente negli Enti locali soci della Società, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale interessato dalla deliberazione. Ciascuna Assemblea speciale, deliberando con le maggioranze di cui sopra, provvede a nominare un Presidente tra i propri componenti, il quale resta in carica per l'intero mandato amministrativo e comunque fino all'elezione del nuovo Presidente da parte dell'assemblea speciale. Le Assemblee speciali si riuniscono presso la sede dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale e vengono convocate in via ordinaria da chi ne ha la presidenza quando questi lo ritenga opportuno ovvero, in via straordinaria, per iniziativa di almeno 5 Comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale interessato dalla deliberazione che rappresentino nel loro complesso almeno il 20% del totale della popolazione residente nel territorio degli Enti locali soci della Società riuniti in Assemblea speciale. Alle convocazioni e alle riunioni delle Assemblee speciali si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 4 e 5, sostituito il termine "Assemblea di Coordinamento Intercomunale" con la locuzione "Assemblea speciale". Si applica altresì alle Assemblee speciali la previsione del precedente comma 8.
10. Qualora una deliberazione rimessa all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale o ad una sua Assemblea speciale abbia ad oggetto questioni che riguardano in via esclusiva i servizi prestati dalla Società in uno specifico Comune socio, i firmatari della presente Convenzione si impegnano a votare nell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ovvero in Assemblea speciale in conformità alla volontà espressa dal Comune direttamente interessato.

Art. 8 – Controllo contabile

1. Il controllo contabile nei confronti della Società viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile alla Società. Ai fini del controllo analogo una copia del progetto di bilancio corredata dalla relazione degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile viene messo a disposizione dei Comuni soci mediante pubblicazione sul sito web della società e trasmesso al Presidente dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale al momento del deposito nella sede della Società a norma dell'art. 2429 del codice civile.

Art. 9 – Obblighi e garanzie

1. Tutti gli Enti aderenti alla presente Convenzione, per quanto in loro potere, si impegnano a promuovere politiche sociali di contenimento delle tariffe e per l'ammodernamento e completamento delle infrastrutture idriche di competenza, ai fini della protezione della salute e dell'ambiente a favore delle generazioni presenti e future, senza seguire mere logiche di ritorno economico.
2. Tutti gli Enti aderenti alla presente Convenzione si impegnano altresì a creare un contatto immediato e non formale tra cittadini e soggetto gestore del SII, in modo da assicurare risposte tempestive alle esigenze delle collettività di riferimento anche attraverso lo stesso Comune socio. Al fine di favorire e consolidare il rapporto diretto con i cittadini, sarà esaminata la possibilità per i Comuni soci di creare appositi presidi locali nei rispettivi territori.

Art. 10 – Risoluzione

1. La perdita della qualità di socio nella Società da qualsiasi causa essa sia determinata, costituisce

automatica causa di risoluzione della presente Convenzione limitatamente all'Ente locale in questione.

Art. 11 – Rapporti finanziari

1. Gli Enti locali nei confronti dei quali si sia verificata la perdita della qualità di socio nella Società e lo scioglimento della presente Convenzione ai sensi del precedente articolo 10 sono tenuti a regolare i rapporti di debito-credito con gli altri Enti convenzionati e con la Società entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento.
2. Le Parti convengono che le spese di funzionamento delle strutture di cui alla presente Convenzione vengano imputate alla Società.
3. Nessuna indennità è dovuta ai componenti dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale.

Art. 12 – Adesione di nuovi Enti locali alla Convenzione

1. È consentita l'adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla sua conclusione, ai Comuni che acquisiscano quote di partecipazione nella Società per la gestione *in house* del S.I.I. o di altri servizi pubblici locali.
2. La richiesta di adesione dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, la quale delibera sull'ammissione dell'Ente locale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione di cui al comma precedente, il Comune ammesso a partecipare alla Convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d'obbligo approvato dal Consiglio Comunale, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nella Convenzione medesima.
4. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, il Comune acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.
5. La presente Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Comuni firmatari dal momento della sua sottoscrizione da parte di ciascuno di essi.

Art. 13 – Gruppo operativo di lavoro

1. È facoltà dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale istituire gruppi operativi di lavoro.
2. Nessuna indennità è dovuta ai componenti dei gruppi operativi di lavoro.

Art. 14 – Controversie

1. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale promuove una soluzione bonaria e non contenziosa di tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relativamente all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione.